


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 luglio 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione: 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì); 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il martedì e il giovedì); 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

1986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1986, n. 1128.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1986, n. 1129.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano Pag. 3

1987

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1987, n. 259.

Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 Pag. 5

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170.
Pag. 7

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 24 giugno 1987, n. 260.

Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle stesse camere.
Pag. 7

DECRETO 26 maggio 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dipendenti di aziende stipulate in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, presentate dalle imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione sulla vita in Italia Pag. 8

Ministero del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 9 maggio 1987.

Impegno della somma complessiva di L. 165.776.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208 («rientri» ex fondo di rotazione - residui 1986) Pag. 10

DECRETO 9 maggio 1987.

Impegno della somma complessiva di L. 833.585.681.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281 (fondo programmi regionali di sviluppo - anno finanziario 1987).
Pag. 10

Ministero
del turismo e dello spettacolo

DECRETO 20 giugno 1987.

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni interessati ai campionati mondiali di calcio del 1990 per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse all'intervento programmato.
Pag. 12

**Ministero
dell'agricoltura e delle foreste**

DECRETO 19 giugno 1987.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi del decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, art. 6, comma 6, a seguito della eccezionale siccità verificatasi dal settembre 1986 all'aprile 1987 nella regione Sardegna per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano.
Pag. 13

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Comitato interministeriale dei prezzi: Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 20/1987).
Pag. 14

Ministero dell'interno:

Ricompense al valor civile. Pag. 14

Conferimento di attestati di pubblica benemerenzza al valor civile Pag. 15

Ministero del tesoro:

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Pag. 15

Medie dei cambi e dei titoli del 23, 24, 25 e 26 giugno 1987.
Pag. 16

CIRCOLARI

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

CIRCOLARE 20 giugno 1987, n. 65/87.

Adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo alla CEE - Applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione ai cittadini del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
Pag. 24

CIRCOLARE 20 giugno 1987, n. 66/87.

Legge 30 dicembre 1986, n. 943, lavoratori extracomunitari immigrati - Rapporti di lavoro domestico instaurati all'estero.
Pag. 26

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte della sessione di esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette
Pag. 27

Università di Pisa: Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a due posti di tecnico esecutivo
Pag. 27

Regione Piemonte:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45
Pag. 28

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47
Pag. 28

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia medica - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 52
Pag. 28

Regione Lombardia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21
Pag. 28

Regione Friuli-Venezia Giulia: Concorso ad un posto di primario del servizio di chimica e microscopia clinica presso l'unità sanitaria locale n. 11
Pag. 28

Regione Veneto: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8
Pag. 28

Regione Liguria: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1
Pag. 29

Regione Toscana: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3
Pag. 29

Regione Umbria: Pubblica selezione, per chiamata diretta, a due posti di operatore tecnico - portiere centralinista, presso l'unità sanitaria locale n. 8
Pag. 29

Regione Abruzzo: Concorso a tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 13
Pag. 29

Regione Puglia: Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/13.
Pag. 29

Istituto «Giannina Gaslini» di Genova-Quarto: Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica
Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 giugno 1987, concernente: «Termini e modalità per la dichiarazione, ai fini del prelievo di corresponsabilità, delle scorte di cereali di vecchio raccolto detenute dai primi acquirenti.» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1987).
Pag. 30

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale concernente l'approvazione del programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate. (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987).
Pag. 30

SUPPLEMENTI ORDINARI

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1987.

Criteria e tariffe per l'azione di surroga in applicazione dell'art. 14, comma secondo, della legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente: «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile».

87A3142

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1986, n. 1128.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 140, relativo agli istituti annessi alla prima facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di farmacologia muta la denominazione in «istituto di farmacologia e tossicologia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1987
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 338

87G0451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1986, n. 1129.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con regio decreto 2 novembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 50, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione.

NORMATIVA GENERALE

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 51. — Nell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano sono istituite le scuole di specializzazione di seguito riportate.

Art. 52. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub conditione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 53. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposte a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 54. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 55. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola, designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 59.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definite dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 56. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 57. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 58. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegna nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le eventuali convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 59. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 60. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera del consiglio della facoltà sentiti i consigli dei dipartimenti interessati.

Art. 61. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 62. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 63. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 64. — I corsi della scuola si concludono con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una

dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 65. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbono esplicitare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza, è prevista la corresponsione di un rimborso spese relativo al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 66 (*Norma transitoria*). — Le scuole già funzionanti presso le Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 51 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1987

Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 202

87G0450

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1987, n. 259.

Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione «Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia», e 7707 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sono autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. I residui del capitolo 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti in conto residui al capitolo 7714 del medesimo stato di previsione concernente «Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili» di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e sono ripartiti dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, fra i capitoli di spesa riportati nell'articolo 1, tenuto conto della medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al netto delle disponibilità residue di cui al comma 1, nonché delle eventuali annualità per contributi in conto interessi già concessi, può essere utilizzata esclusivamente per la concessione dei contributi in conto capitale per le finalità di cui al medesimo articolo 8.

4. Ai fini della acquisizione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tale facoltà si provvede in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 730 miliardi nel triennio 1987-1989, in aggiunta alle somme già stanziare con precedenti disposizioni legislative. Detto importo, comprensivo della somma di lire 150 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari, è ripartito in ragione di lire 270 miliardi nell'anno 1987, di lire 180 miliardi nell'anno 1988 e di lire 280 miliardi nell'anno 1989.

2. I numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono sostituiti dai seguenti:

«1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro».

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con la regione autonoma della Sardegna, definisce il programma per la metanizzazione del territorio della stessa regione nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto. Il programma deve prevedere la realizzazione prioritaria di uno o più impianti per l'approvvigionamento del metano e la sua distribuzione nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si applicano le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Il Governo, ogni anno, trasmette al Parlamento ed alle regioni interessate una relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione.

Art. 6.

1. All'onere di lire 345 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 95 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici», e quanto a lire 250 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede, relativamente all'importo di lire 270 miliardi per l'anno 1987, quanto a lire 180 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno» e, quanto a lire 90 miliardi per lo stesso anno 1987, a lire 180 miliardi per l'anno 1988 e a lire 280 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando lo stesso accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987

Atti di Governo, registro n. 67 foglio n. 1

87G0466

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170

Il decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante: «Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987.

87A5684

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 giugno 1987, n. 260.

Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle stesse camere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità;

Viste le richieste formulate dalle camere di commercio di Caltanissetta, Catania, Gorizia, Messina, Napoli, Palermo, Pordenone, Ragusa, Roma, Siracusa, Trapani, Trieste e Verona volte ad ottenere un rinvio per l'anno in corso delle operazioni di esazione del diritto annuale in relazione a proprie difficoltà operative ed alla conseguente impossibilità di rispettare le scadenze fissate;

Ritenuto di dover accogliere dette richieste;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di seguito elencate ed ai soggetti

tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'anno in corso, rispettivamente:

al 30 giugno ed al 30 luglio, per le camere di commercio di Gorizia, Pordenone e Trieste;

al 15 luglio ed al 14 agosto, per la camera di commercio di Verona;

al 20 luglio ed al 19 agosto, per la camera di commercio di Roma;

al 15 settembre ed al 15 ottobre, per le camere di commercio di Catania, Trapani, Palermo e Messina;

al 15 ottobre ed al 14 novembre, per la camera di commercio di Napoli;

al 31 ottobre ed al 30 novembre, per le camere di commercio di Ragusa e Siracusa;

al 15 novembre ed al 15 dicembre, per la camera di commercio di Caltanissetta;

2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro venti giorni dalla data di emissione sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio territorialmente competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante «Disposizioni in materia di finanza locale», così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini (comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 165/1987 «v. appresso»).

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 165/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle predette camere) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216, è il seguente:

«Art. 2. — 1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di conto corrente postale emessi entro il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte.

2. Coloro che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 giugno sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

3. I termini di cui ai commi precedenti sono posticipati di un anno nei confronti dei soggetti che in data successiva al 28 febbraio abbiano denunciato l'avvio dell'attività e, limitatamente alla quota aggiuntiva, un aumento del capitale sociale deliberato o un qualsiasi evento riflettentesi sulla misura del diritto annuale».

«Art. 3. — 1. Per l'anno 1987 i termini di cui al primo e secondo comma del precedente articolo sono posticipati di quindici giorni».

87G0458

DECRETO 26 maggio 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dipendenti di aziende stipulate in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, presentate dalle imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione sulla vita in Italia.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande presentate dalle imprese indicate nell'elenco allegato al presente decreto, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dipendenti di aziende;

Vista la nota in data 16 aprile 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte ed invalidità, stipulate a favore dei dipendenti di aziende in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, presentate da parte delle imprese indicate nell'elenco allegato al presente decreto, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

Art. 2.

Le condizioni speciali di polizza di cui al precedente art. 1 sono approvate per le imprese indicate nell'allegato elenco e sono applicabili alle tariffe di gruppo già approvate con i decreti ministeriali indicati a fianco di ciascuna delle imprese medesime a condizione che ineriscano a contratti di assicurazioni stipulati a favore dei dipendenti di aziende in forza di quanto stabilito con il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria?

Roma, addì 26 maggio 1987

Il Ministro: PIGA

ALLEGATO

Impresa	Decreto ministeriale
1) Società cattolica di assicurazioni (c.r.l.)	18-12-1978
2) Alleanza assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
3) Allianz Pace S.p.a.	18-12-1978

Impresa	Decreto ministeriale
4) Assicuratrice edile S.p.a.	18-12-1978
5) Assicurazioni generali S.p.a.	18-12-1978
6) Aurora assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
7) Vittoria assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
8) Ausonia vita S.p.a.	18-12-1978
9) Banca nazionale delle comunicazioni	18-12-1978
10) Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a.	18-12-1978
11) Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a.	18-12-1978
12) Compagnie riunite di assicurazione S.p.a.	18-12-1978
13) Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
14) Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
15) F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori.	18-12-1978
16) Fideuram vita S.p.a.	18-12-1978
17) La Fiduciaria vita S.p.a.	18-12-1978
18) Firs italiana di assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
19) La Fondiaria S.p.a.	18-12-1978
20) Intercontinentale assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
21) Istituto italiano di previdenza S.p.a.	18-12-1978
22) Italia assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
23) Italiana incendio vita e R.D. S.p.a.	18-12-1978
24) Latina vita S.p.a.	18-12-1978
25) La Venezia assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
26) Lavoro & Sicurtà S.p.a.	18-12-1978
27) Lloyd Adriatico S.p.a.	18-12-1978
28) Mediolanum vita S.p.a.	18-12-1978
29) MGF vita Italia S.p.a.	18-12-1978
30) La Minerva vita e rami diversi S.p.a.	18-12-1978
31) La Nazionale vita S.p.a.	18-12-1978
32) Norditalia vita S.p.a.	18-12-1978
33) Norimberga maeci vita S.p.a.	18-12-1978
34) Vittoria assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
35) Phenix - Soleil vita S.p.a.	18-12-1978
36) La Piemontese vita S.p.a.	18-12-1978
37) La Praevidentia S.p.a.	18-12-1978
38) La Previdente S.p.a.	18-12-1978
39) Riunione adriatica di Sicurtà S.p.a.	18-12-1978
40) S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a.	18-12-1978
41) Savoia vita S.p.a.	18-12-1978
42) Società reale mutua di assicurazione	18-12-1978
43) Toro assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
44) Unione subalpina di assicurazioni S.p.a.	18-12-1978
45) Abeille Paix Vie - Rappresentanza generale per l'Italia	18-12-1978
46) Union des Assurances de Paris Vie - Rappresentanza generale per l'Italia	18-12-1978
47) Vita - Rappresentanza generale per l'Italia	18-12-1978
48) Augusta vita S.p.a.	18- 9-1985
49) Italica vita S.p.a.	1- 8-1979
50) Universo vita S.p.a.	6- 8-1985
51) Vita Domani S.p.a.	4- 7-1983
52) Winterthur vita - Rappresentanza generale per l'Italia	8- 2-1983
53) Magdeburger - Rappresentanza generale per l'Italia	22-12-1986
54) Meie vita S.p.a.	30- 7-1986
55) Sara vita S.p.a.	20- 6-1986
56) Veneta vita S.p.a.	30- 1-1981

87A5291

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DECRETO 9 maggio 1987.

Impegno della somma complessiva di L. 165.776.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208 («rientri» ex fondo di rotazione - residui 1986).

**IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge n. 281/70, che istituisce, all'art. 9, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 1208/51 che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento, autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge n. 165/49;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge n. 1208/51, che costituisce, presso il Ministero del tesoro, un fondo di rotazione a carattere permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, il quale dispone, all'art. 110, la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, ex legge n. 1208/51, e la conseguente confluente sui «rientri» nel fondo programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 911/87 per l'esercizio 1987;

Vista la delibera CIPE 8 aprile 1987, con la quale, tra l'altro, viene ripartita, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma di L. 165.776.000 per l'esercizio 1986, relativa ai soprarichiamati «rientri»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 165.776.000, di cui alla premessa, è impegnata, per il 1986, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi in lire
Trento	1.556.000
Bolzano	1.764.000
Valle d'Aosta	2.204.000
Piemonte	7.255.000
Lombardia	10.998.000
Veneto	6.909.000
Friuli-Venezia Giulia	3.225.000
Liguria	3.726.000
Emilia-Romagna	6.950.000
Toscana	6.130.000
Umbria	3.453.000
Marche	4.429.000

Regioni e province autonome	Importi in lire
Lazio	8.610.000
Abruzzo	7.600.000
Molise	5.547.000
Campania	21.013.000
Puglia	16.027.000
Basilicata	7.329.000
Calabria	11.895.000
Sicilia	19.768.000
Sardegna	9.388.000
	<hr/>
Totale	165.776.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1987, in conto residui 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1987
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 343*

87A5477

DECRETO 9 maggio 1987.

Impegno della somma complessiva di L. 833.585.681.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281 (fondo programmi regionali di sviluppo - anno finanziario 1987).

**IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 911/86 per l'esercizio 1987;

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge finanziaria n. 910/86, per l'esercizio 1987;

Vista la delibera CIPE 8 aprile 1987, con la quale vengono ripartiti — tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano — gli importi, rispettivamente di lire 30 miliardi, da destinare per le finalità ex legge n. 574/65 e di L. 803.585.681.000 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/70;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sul fondo 1987, ex art. 9 della legge n. 281/70, a titolo di limite di impegno, annualità 1987, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Art. 2.

La somma di L. 803.585.681.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al fondo 1987, ex art. 9 della legge n. 281/70 — al netto, cioè, dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno, citato in premessa, nonché dalle detrazioni a carico delle regioni a statuto speciale interessate, ex art. 2, secondo comma, della legge n. 910/86 — è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	8.368.634
Bolzano	9.491.029
Valle d'Aosta	6.342.160
Piemonte	39.043.294
Lombardia	59.189.829
Veneto	37.186.018
Friuli-Venezia Giulia	6.112.168
Liguria	20.048.834
Emilia-Romagna	37.408.770
Toscana	32.994.132
Umbria	18.583.506
Marche	23.830.785
Lazio	46.343.925
Abruzzo	40.905.033
Molise	29.849.316
Campania	113.092.587
Puglia	86.263.336
Basilicata	39.447.463
Calabria	64.023.001
Sicilia	55.334.380
Sardegna	29.727.481
Totale	803.585.681

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 833.585.681.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione delle spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1987
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 344

87A5478

**MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

DECRETO 20 giugno 1987.

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni interessati ai campionati mondiali di calcio del 1990 per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse all'intervento programmato.

**IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni in legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, del predetto provvedimento che autorizza la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989, per la concessione con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) del provvedimento medesimo, interventi di adeguamento delle infrastrutture connesse agli impianti sportivi destinati ad ospitare gli incontri di campionato mondiale di calcio del 1990, con un limite massimo di intervento di lire 10 miliardi per ciascun intervento;

Visto il decreto ministeriale di approvazione del programma relativo al piano di interventi finanziari intesi all'apprestamento di tali impianti di autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali, a totale carico dello Stato, a favore degli enti designati ad ospitare i mondiali di calcio del 1990;

Considerato che il piano di riparto individuale per le opere infrastrutturali, contenuto nel programma sopraccitato, si riferisce all'intero triennio 1987-1989, per cui si rende necessario effettuare un ulteriore riparto annuale che tenga conto, proporzionalmente, delle somme assegnate a ciascun ente interessato nel triennio;

Ravvisata la necessità che al comune di Torino sia attribuito un contributo dello Stato per interventi infrastrutturali fino all'importo massimo di lire 10 miliardi nel triennio in questione, in adesione alle indicazioni parlamentari espresse in sede consultiva ed accolte dal rappresentante del Governo;

Decreta:

Per le finalità di cui all'art. 1, sesto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65, ai soggetti sottoindicati è concesso un contributo in conto capitale per l'ammontare accanto a ciascuno di essi specificato rispettivamente per gli anni 1987, 1988 e 1989.

	1987	1988	1989	Totale
Comune di Bari . . . L.	1	3,15	2,85	7 miliardi
Comune di Bologna . »	0,8	2,25	1,95	5 »
Comune di Cagliari . »	0,8	2,25	1,95	5 »
Comune di Firenze . »	0,4	1,35	1,25	3 »
Comune di Genova . »	1	3,15	2,85	7 »
Comune di Napoli . . »	0,8	2,25	1,95	5 »
Comune di Milano . . »	0,8	2,25	1,95	5 »
Comune di Palermo . »	0,3	0,7	0,5	1,5 »
Comune di Roma . . »	1,2	3,6	3,2	8 »
Comune di Torino . . »	1,5	4,55	3,95	10 »
Comune di Udine . . »	1	3,15	2,85	7 »
Comune di Verona . . »	0,4	1,35	1,25	3 »

Roma, addì 20 giugno 1987

*Il Ministro
del turismo e dello spettacolo*
DI LAZZARO

Il Ministro dei lavori pubblici

ZAMBERLETTI

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 2/1987 reca: «Misure urgenti per la costruzione o l'ammmodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico». Si trascrive il testo dei commi ai quali nelle premesse al presente decreto è fatto rinvio:

«Art. 1, comma 6. — È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi di cui al comma 1, lettera a), con il limite massimo di lire 10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali all'intervento programmato. I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici».

«Art. 1, comma 1, lettera a). — Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale del 1990».

— Il decreto con il quale è stato approvato il piano di interventi finanziari per gli impianti sportivi dei comuni destinati ad ospitare i Mondiali del 1990 è stato emanato il 22 maggio 1987 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1987, serie generale.

Nota al dispositivo:

— L'art. 1, comma 6, del D.L. n. 2/1987, convertito nella legge n. 65/1987, è riportato nelle note alle premesse.

87A5475

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 19 giugno 1987.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi del decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, art. 6, comma 6, a seguito della eccezionale siccità verificatasi dal settembre 1986 all'aprile 1987 nella regione Sardegna per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, art. 6, comma 6;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nei territori della regione Sardegna per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano si è verificata nel periodo dal settembre 1986 all'aprile 1987 una eccezionale siccità che ha gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 213/87 e scadenti nell'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli

8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori della Sardegna per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 213/87 e scadenti nell'anno 1987.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A5620

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta
(Provvedimento n. 20/1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, in data 4 giugno 1987 e 24 giugno 1987;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 14/1987 del 4 giugno 1987: «Prezzo dei giornali quotidiani»;

provvedimento n. 15/1987 del 4 giugno 1987: «Paste alimentari secche - Proroga dei nuovi criteri di attuazione del regime di sorveglianza»;

provvedimento n. 16/1987 del 4 giugno 1987: «Prezzo della specialità medicinale Retrovir»;

provvedimento n. 26/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su tariffa professionale dei dottori commercialisti»;

provvedimento n. 27/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su tariffe acqua. Comune di Bolzano»;

provvedimento n. 28/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su tariffe acqua. Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli (AMAN)»;

provvedimento n. 29/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 30/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su prezzo latte provincia Caserta»;

provvedimento n. 31/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su prezzo latte provincia Salerno»;

provvedimento n. 32/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Imperia»;

provvedimento n. 33/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Padova»;

provvedimento n. 34/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Cremona»;

provvedimento n. 35/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su prezzo latte provincia di Torino»;

provvedimento n. 36/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su prezzo latte regione di Aosta»;

provvedimento n. 37/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su prezzo latte provincia di Vercelli»;

provvedimento n. 38/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su prezzo latte provincia di Udine»;

provvedimento n. 39/A/1987 del 4 giugno 1987: «Parere su tariffa professionale dei notai»;

provvedimento n. 17/1987 del 24 giugno 1987: «Prezzi delle specialità medicinali»;

provvedimento n. 18/1987 del 24 giugno 1987: «Norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica»;

provvedimento n. 19/1987 del 24 giugno 1987: «Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine per autotrazione»;

provvedimento n. 40/A/1987 del 24 giugno 1987: «Parere su tariffe acqua. Azienda municipalizzata gas e acqua (AMGA) di Ravenna».

provvedimento n. 41/A/1987 del 24 giugno 1987: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 42/A/1987 del 24 giugno 1987: «Parere su tariffe acqua. Azienda gas acqua consorziale (A.G.A.C.) di Reggio Emilia».

Roma, addì 2 luglio 1987

Il Ministro Presidente delegato: PIGA

87A5686

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'oro

Alla memoria di Ernesto Chiovini, il 13 marzo 1984 in Roma. — In occasione dell'irruzione di uno squilibrato in un edificio scolastico, nel quale prestava servizio come bidello, cercava, invano, di fermarlo, opponendosi alla follia omicida nel generoso tentativo di difendere gli alunni, cadendo vittima nell'adempimento del dovere.

Medaglia d'argento

Ugo Vetere sindaco di Roma, il 13 marzo 1984 in Roma. — In occasione dell'irruzione in un edificio scolastico di uno squilibrato, che dopo aver ucciso il bidello sequestrava una scolaresca, proponeva, invano, all'individuo di offrirsi come ostaggio; dopo un estenuante dialogo con il folle lo induceva a consegnargli l'arma, assicurandolo alla giustizia.

Medaglia di bronzo

Vice questore dott. Antonio Cetrolì, il 13 marzo 1984 in Roma. — Avuta notizia dell'irruzione di uno squilibrato in un edificio scolastico, era tra i primi ad accorrere sul posto, prodigandosi nel convincere, con grande sprezzo della propria incolumità, il folle a liberare i ragazzi ed offrendosi, più volte, come ostaggio in loro vece.

Capitano dei Carabinieri Antonio Bianchini, il 13 marzo 1984 in Roma. — Tentava di dissuadere un folle omicida penetrato in un edificio scolastico, cercando di rassicurarlo nella fittizia veste di avvocato ed offrendosi anche come ostaggio in cambio della liberazione della scolaresca.

Maresciallo capo dei Carabinieri Salvatore Veltri, il 13 marzo 1984 in Roma. — Si impegnava con slancio ed assoluta dedizione al dovere, in un estenuante colloquio con un folle omicida penetrato in un edificio scolastico, fornendo un determinante contributo al logorio psicofisico dello stesso e, quindi, alla liberazione della scolaresca.

Gerunda dott.ssa Margherita sostituto procuratore della Repubblica, il 13 marzo 1984 in Roma. — Si distingueva nel difficile tentativo di convincimento di un folle omicida penetrato in un edificio scolastico, offrendosi anche come ostaggio al fine di ottenere la liberazione della scolaresca sequestrata.

87A5552

Conferimento di attestati di pubblica benemerita al valor civile

Il Ministro dell'interno, con decreto ministeriale 13 marzo 1986, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerita al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Vigile del fuoco Armando Fazzi e vigile del fuoco Carlo Alberto Bertelloni, il 7 febbraio 1981 in Marina di Massa. — Vigile del fuoco libero dal servizio, non esitava a tuffarsi nelle gelide acque del mare dove una donna, ormai priva di sensi, era in procinto di annegare; raggiuntala, la traeva — con l'aiuto di un collega — in salvo a riva.

Flavio Zanonato, l'8 gennaio 1982 in Venezia. — Si tuffava, con generoso altruismo, nelle gelide acque di un canale dove un uomo, colto da improvviso malore, era accidentalmente caduto; raggiuntolo, lo traeva in salvo a riva.

Habib Khayat, Walter Alberi e Rachid Sassi, il 26 marzo 1982 in Ravenna. — Non esitava a tuffarsi nelle fredde acque di un canale dove un'autovettura, a causa di un incidente, era precipitata, riuscendo — con l'aiuto di altri animosi — ad estrarre e porre in salvo l'unico occupante poco prima che il mezzo affondasse.

Amleto Orsini, il 29 aprile 1982 in Borgo Sabotino (Latina). — Non esitava a soccorrere con la propria imbarcazione una signora e il proprio figlio, i quali, allontanatisi dalla costa a bordo di una barca a remi, a causa del mare agitato, rischiavano il naufragio.

Antonío Visconti, il 24 maggio 1982 in Siracusa. — Attratto dalle grida di aiuto — provenienti dal mare — di tre fratelli in procinto di annegare, raggiungeva con un'imbarcazione — unitamente ad altro generoso — i pericolanti traendoli in salvo a bordo; al più giovane, apparentemente ormai privo di vita, praticava la respirazione artificiale, rianimandolo.

Salvatore Basile, il 24 maggio 1982 in Siracusa. — Attratto dalle grida di aiuto — provenienti dal mare — di tre fratelli in procinto di annegare, raggiungeva con un'imbarcazione — unitamente ad altro generoso — i pericolanti traendoli in salvo a bordo.

Vigile del fuoco Tito Chiola, il 18 luglio 1982 in Pavia. — Vigile del fuoco libero dal servizio, si lanciava nelle gelide acque di un fiume ove un giovane era in procinto di annegare; raggiuntolo, lo traeva in salvo a riva dove egli stesso gli praticava la respirazione artificiale, rianimandolo.

Vigile del fuoco Francesco Spanò, il 3 agosto 1982 in Reggio Calabria. — Vigile del fuoco libero dal servizio, non esitava a tuffarsi in mare per portare soccorso ad un giovane in grave difficoltà; raggiuntolo, lo traeva in salvo a riva dove egli stesso gli praticava la respirazione artificiale, rianimandolo.

Vigile del fuoco Antonio Ferrara, il 29 agosto 1982 in Roccapiemonte (Salerno). — Vigile del fuoco libero dal servizio, penetrava, con pronta determinazione, all'interno di una baracca in preda alle fiamme dove una giovane, ormai priva di sensi, era rimasta imprigionata; raggiuntala, la traeva in salvo all'esterno.

Arturo Bernini e Rino Bernardelli, il 23 settembre 1982 in Casalmaggiore (Cremona). — Non esitava ad accorrere in soccorso di un uomo che, scivolato nel fiume, si trovava in grave difficoltà aggrappato al ciglio della riva; con l'aiuto di altro generoso traeva in salvo lo sventurato.

Maresciallo capo dell'Esercito Santo Marletta, il 26 settembre 1982 in Cordignano (Treviso). — Maresciallo capo dell'Esercito occasionalmente presente sul luogo di un incidente stradale, non esitava ad adoperarsi, con l'aiuto di altri soccorritori, per estrarre da una vettura in fiamme il corpo quasi esanime della conducente.

Pietro Marielli, il 7 ottobre 1982 in S. Martino in Strada (Milano). — Penetrava, con pronta determinazione, all'interno di un appartamento ove era in atto, per la fuoriuscita di gas da una bombola per uso domestico, un principio di incendio; raggiunto il contenitore, lo traeva all'esterno scongiurando più gravi conseguenze.

Giuseppe Benedetti, il 15 febbraio 1983 in Venezia. — Sebbene avesse appena terminato il pranzo, non esitava a tuffarsi nelle gelide acque di un canale dove era caduto un bambino; raggiuntolo, lo traeva in salvo a riva.

Marco Albanese e Stefano Albanese, il 10 maggio 1983 in Roma. — Con pronta e coraggiosa determinazione non esitava — unitamente ad altro animoso — a bloccare due malviventi che, in concorso tra loro, effettuavano, su un autobus di linea urbana, borseggi in danno di passeggeri.

Andrea Talevi e Francesco Falasca, il 16 giugno 1983 in Pesaro. — Non esitava — unitamente ad altro generoso — a tuffarsi in mare in soccorso di due ragazze che — trascinate al largo dalle correnti — versavano in gravi difficoltà.

Soldato Umberto Bonelli, il 19 giugno 1983 in Capri (Napoli). — Soldato libero dal servizio si lanciava nelle acque di un porto dove una bambina, sfuggita al controllo materno, si dibatteva in grave difficoltà; afferratola, la traeva in salvo a riva.

Giovanni Filigheddu e Martino Filigheddu, il 24 luglio 1983 in Cannigione (Sassari). — In occasione di un violento incendio sviluppatosi in prossimità di un centro abitato riusciva — alternandosi con un familiare alla guida di una ruspa e col rischio che questa si ribaltasse a causa del terreno fortemente scosceso — a circoscrivere l'avanzata delle fiamme.

Sandra Schreiber, il 25 luglio 1983 in Udine. — Non esitava, con pronta determinazione, a tuffarsi nelle acque di una piscina per trarre in salvo un bambino che — cadutovi accidentalmente — era ormai in procinto di annegare.

Walter Bressan, il 9 agosto 1983 in Genova. — Non esitava a tuffarsi in mare per raggiungere e trarre in salvo un uomo che, con la propria autovettura, vi era precipitato.

Giuseppe Santoro, il 3 settembre 1983 in Mira (Venezia). — Si tuffava senza esitare nelle acque melmose di un canale dove un uomo si era gettato con intenzione suicida; raggiuntolo, lo traeva in salvo a riva.

Ferdinando Buffoni, il 4 settembre 1983 in Trinità d'Agulto (Sassari). — Non esitava — nonostante le proibitive condizioni marine — a mettere in mare un natante con il quale raggiungeva e traeva in salvo una donna che, stremata dalla fatica, veniva trascinata dalle correnti e dal forte vento sempre più a largo.

Luciano Tagliapietra, il 12 settembre 1983 in Venezia. — Non esitava a tuffarsi, dalla sua gondola, nelle acque di un canale dove un bambino si dibatteva per rimanere a galla; raggiuntolo, riusciva ad afferrarlo e — con l'aiuto di un collega — lo traeva in salvo.

Luciano Guazzi e Achille Verdi, il 25 novembre 1983 in Ca' de' Mari (Cremona). — Facilitava — unitamente ad altro animoso — la cattura di un malvivente armato che aveva rapinato un ufficio postale.

Alberto Zicchieri, il 14 gennaio 1984 in Terracina (Latina). — Si slanciava — con generoso altruismo — nelle fredde acque di un canale, nel vano tentativo di trarre in salvo un uomo che, con la propria autovettura, era ivi precipitato.

Aldo Novelli, il 20 maggio 1984 in Castiglioncello (Livorno). — Delegato di spiaggia intento a vigilare sul mare agitato, non esitava, alla vista di segnali di soccorso lanciati a circa tre miglia dalla riva, a raggiungere, dopo una difficoltosa navigazione, tre persone che, a bordo di un canotto alla deriva, venivano trascinate dalla corrente sempre più a largo.

Vigile del fuoco Luca Bortolus, il 1° luglio 1984 in Finale Ligure (Savona). — Vigile del fuoco in servizio d'istituto a bordo di un elicottero, non esitava a lasciarsi calare in mare sul cestello di salvataggio per portare soccorso a quattro persone imprigionate nella carlinga di un aereo da turismo costretto all'ammarraggio per un'avaria; lanciatisi in acqua, li traeva in salvo su un natante sopraggiunto.

Pietro Quaranta e Carla Sannicola, il 17 settembre 1984 in Ostuni (Brindisi). — Non esitava — unitamente ad altro generoso — ad introdursi in un cunicolo dove un bambino si trovava in grave difficoltà; raggiuntolo, lo traeva in salvo.

87A5324

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto ministeriale 31 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1987, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 60, il dott. Leonardo D'Amore, direttore centrale per il patrimonio e gli approvvigionamenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 1987 e fino alla scadenza del quadriennio di durata del consiglio stesso, in sostituzione del dott. Alberto Alberini, collocato a riposo.

87A5545

MINISTERO DEL TESORO

N. 120

Corso dei cambi del 23 giugno 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1332,950	1332,950	1332,90	1332,950	1325,15	1332,92	1332,900	1332,950	1332,950	1332,95
Marco germanico	721,970	721,970	722,25	721,970	722,030	722,02	722,080	721,970	721,970	721,97
Franco francese	216,360	216,360	216,50	216,360	216,370	216,36	216,370	216,360	216,360	216,36
Fiorino olandese	641,150	641,150	641,28	641,150	641 —	641,14	641,130	641,150	641,150	641,15
Franco belga	34,836	34,836	34,85	34,836	34,841	34,83	34,837	34,836	34,836	34,82
Lira sterlina	2119,500	2119,500	2120 —	2119,500	2131,600	2119,73	2119,970	2119,500	2119,500	2119,50
Lira irlandese	1934,200	1934,200	1934 —	1934,200	1932 —	1934,17	1934,150	1934,200	1934,200	—
Corona danese	192,010	192,010	192,10	192,010	191,92	191,94	192,030	192,010	192,010	192,01
Dracma	9,650	9,650	9,65	9,650	—	—	9,650	9,650	9,650	—
E.C.U.	1496,800	1496,800	1497,60	1496,800	1497,80	1497,82	1496,800	1496,800	1496,800	1496,80
Dollaro canadese	997,350	997,350	999,50	997,350	990,50	990,60	997,500	997,350	997,350	997,35
Yen giapponese	9,082	9,082	9,09	9,082	9,105	9,10	9,078	9,082	9,082	9,08
Franco svizzero	869,840	869,840	869,25	869,840	868,29	868,44	869,800	869,840	869,840	869,84
Scellino austriaco	102,752	102,752	102,80	102,752	102,712	102,71	102,740	102,752	102,752	102,75
Corona norvegese	197,160	197,160	197,25	197,160	196,83	196,87	197,180	197,160	197,160	197,15
Corona svedese	207,320	207,320	207,75	207,320	207,29	207,30	207,590	207,320	207,320	207,32
FIM	297,210	297,210	297,75	297,210	297,43	297,36	297,550	297,210	297,210	—
Escudo portoghese	9,251	9,251	9,26	9,251	9,243	9,24	9,265	9,251	9,251	9,25
Peseta spagnola	10,451	10,451	10,46	10,451	10,44	10,44	10,447	10,451	10,451	10,45
Dollaro australiano	950,500	950,500	953 —	950,500	953,80	954,40	951,100	950,500	950,500	950,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1987

Dollaro USA	1332,925	Lira irlandese	1934,175	Scellino austriaco	102,746
Marco germanico	722,025	Corona danese	192,020	Corona norvegese	197,170
Franco francese	216,365	Dracma	9,650	Corona svedese	207,455
Fiorino olandese	641,140	E.C.U.	1496,800	FIM	297,380
Franco belga	34,836	Dollaro canadese	997,425	Escudo portoghese	9,258
Lira sterlina	2119,735	Yen giapponese	9,080	Peseta spagnola	10,449
		Franco svizzero	869,820	Dollaro australiano	950,800

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 22 giugno 1987, deve essere apportata la seguente rettifica: Dollaro Australiano da 953,053 a 953,050.

Media dei titoli del 23 giugno 1987

Rendita 5% 1935	93,500	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1984/91	101,200
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,100	» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» 9% » » 1975-90	102 —	» » » » 1- 2-1985/92	99,175
» 9% » » 1976-91	102,300	» » » » 1- 2-1985/95	100,300
» 10% » » 1977-92	101,450	» » » » 1- 3-1985/95	97,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875	» » » » 1- 4-1985/95	97,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93 —	» » » » 1- 5-1985/95	97,150
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,750	» » » » 1- 6-1985/95	97,325
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675	» » » » 1- 7-1985/95	99,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101,400	» » » » 1- 8-1985/95	99,050
» » » » 1-11-1983/87	100,125	» » » » 1- 9-1985/95	99,075
» » » » 1-12-1983/87	100,300	» » » » 1-10-1985/95	99,050
» » » » 1- 1-1984/88	100,300	» » » » 1-11-1985/95	99,100
» » » » 1- 2-1984/88	100,350	» » » » 1-12-1985/95	99,175
» » » » 1- 3-1984/88	100,175	» » » » 1- 1-1986/96	99 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,450	» » » » 1- 2-1986/96	99,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,150	» » » » 1- 3-1986/96	99,050
» » » » 1- 6-1984/88	100,575	» » » » 1- 4-1986/96	98,925
» » » » 1- 7-1983/88	101,425	» » » » 1- 5-1986/96	98,925
» » » » 1- 8-1983/88	101,300	» » » » 1- 6-1986/96	98,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,525	Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,225
» » » » 1-10-1983/88	101,775	» » » 12,50% 1- 2-1988	101,650
» » » » 15- 7-1985/90	99,150	» » » 12,00% 1- 3-1988	101,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,300	» » » 12,25% 1- 5-1988	102,075
» » » » 18- 9-1985/90	99,200	» » » 12,50% 1- 7-1988	102,625
» » » » 18-10-1985/90	99,250	» » » 12,50% 1-10-1988	102,650
» » » » 1-11-1983/90	103,900	» » » 12,50% 1-11-1988	102,950
» » » » 18-11-1985/90	99,625	» » » 12,50% 1- 1-1989	103,125
» » » » 1-12-1983/90	103,925	» » » 12,50% 1- 2-1989	103,400
» » » » 18-12-1985/90	99,925	» » » 12,50% 1- 3-1989	103,575
» » » » 1- 1-1984/91	104 —	» » » 12,00% 1- 4-1989	102,625
» » » » 17- 1-1986/91	99,325	» » » 10,50% 1- 5-1989	100,750
» » » » 1- 2-1984/91	103,925	» » » 12,50% 1- 1-1990	104,425
» » » » 18- 2-1986/91	99,375	» » » 12,50% 1- 2-1990	104,875
» » » » 1- 3-1984/91	102,850	» » » 12,50% 1- 3-1990	104,900
» » » » 18- 3-1986/91	99,400	» » » 12,00% 1- 4-1990	103,650
» » » » 1- 4-1984/91	102,775	» » » 10,50% 1- 5-1990	100,800
» » » » 1- 5-1984/91	102,850	» » » 10,00% 1- 6-1990	100,200
» » » » 1- 6-1984/91	102,950	» » » 9,50% 1- 7-1990	98,325
» » » » 1- 7-1984/91	101,850	» » » 9,50% 1- 8-1990	98,225
» » » » 1- 8-1984/91	101,800	» » » 9,25% 1- 9-1990	97,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,850	» » » 9,25% 1-10-1990	95,750
» » » » 1-10-1984/91	101,775	» » » 9,25% 1-11-1990	95,800
» » » » 1-11-1984/91	101,875	» » » 12,50% 1- 3-1991	106,200
		» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,675
		Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,350
		» » » » 22-11-1982/89 13%	110 —
		» » » » 1983/90 11,50%	109,175
		» » » » 1984/91 11,25%	110,025
		» » » » 1984/92 10,50%	109,200
		» » » » 1985/93 9,60%	106,025
		» » » » 1985/93 9,75%	106,900
		» » » » 1985/93 9,00%	103,725
		» » » » 1985/93 8,75%	103,125
		» » » » 1986/94 8,75%	103,175
		» » » » 1986/94 6,90%	96,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 121

Corso dei cambi del 24 giugno 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1317,900	1317,900	1318 —	1317,900	1317,900	1317,73	1317,560	1317,900	1317,900	1317,90
Marco germanico	723,470	723,470	723,55	723,470	723,47	723,45	723,440	723,470	723,470	723,47
Franco francese	216,610	216,610	216,50	216,610	216,610	216,60	216,600	216,610	216,610	216,60
Fiorino olandese	642,660	642,660	642,63	642,660	642,66	642,63	642,600	642,660	642,660	642,65
Franco belga	34,901	34,901	34,89	34,901	34,901	34,90	34,900	34,901	34,901	34,90
Lira sterlina	2136 —	2136 —	2135,50	2136 —	2136 —	2136,25	2136,500	2136 —	2136 —	2136 —
Lira irlandese	1937,500	1937,500	1937 —	1937,500	1937,50	1937,65	1937,800	1937,500	1937,500	—
Corona danese	192,330	192,330	192,40	192,330	192,330	192,34	192,350	192,330	192,330	192,32
Dracma	9,660	9,660	9,65	9,660	—	—	9,658	9,660	9,660	—
E.C.U.	1500,350	1500,350	1499,75	1500,350	1500,35	1500,17	1500 —	1500,350	1500,350	1500,35
Dollaro canadese	986,900	986,900	989 —	986,900	986,90	986,92	986,950	986,900	986,900	986,90
Yen giapponese	9,107	9,107	9,12	9,107	9,107	9,10	9,108	9,107	9,107	9,10
Franco svizzero	872,930	872,930	873,50	872,930	872,93	873,06	873,200	872,930	872,930	872,92
Scellino austriaco	102,900	102,900	102,95	102,900	102,90	102,90	102,900	102,900	102,900	102,90
Corona norvegese	197,250	197,250	197,30	197,250	197,25	197,28	197,310	197,250	197,250	197,25
Corona svedese	207,360	207,360	207,40	207,360	207,36	207,37	207,380	207,360	207,360	207,35
FIM	297,500	297,500	297,50	297,500	297,50	297,45	297,400	297,500	297,500	—
Escudo portoghese	9,250	9,250	9,26	9,250	9,25	9,25	9,265	9,250	9,250	9,25
Peseta spagnola	10,466	10,466	10,47	10,466	10,466	10,46	10,468	10,466	10,466	10,46
Dollaro australiano	947,500	947,500	948 —	947,500	947,50	949,30	951,100	947,500	947,500	947,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1987

Dollaro USA	1317,730	Lira irlandese	1937,650	Scellino austriaco	102,900
Marco germanico	723,455	Corona danese	192,340	Corona norvegese	197,280
Franco francese	216,605	Dracma	9,659	Corona svedese	207,370
Fiorino olandese	642,630	E.C.U.	1500,170	FIM	297,450
Franco belga	34,900	Dollaro canadese	986,925	Escudo portoghese	9,257
Lira sterlina	2136,250	Yen giapponese	9,107	Peseta spagnola	10,467
		Franco svizzero	873,065	Dollaro australiano	949,300

Media dei titoli del 24 giugno 1987

Rendita 5% 1935	93,500	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1984/91	101,175
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,100	» » » » 1- 1-1985/92	100,350
» 9% » » 1975-90	102 —	» » » » 1- 2-1985/92	99,175
» 9% » » 1976-91	102,300	» » » » 1- 2-1985/95	100,275
» 10% » » 1977-92	101,450	» » » » 1- 3-1985/95	96,975
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875	» » » » 1- 4-1985/95	96,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93 —	» » » » 1- 5-1985/95	97,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,750	» » » » 1- 6-1985/95	97,325
» » » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675	» » » » 1- 7-1985/95	99,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101,400	» » » » 1- 8-1985/95	99,050
» » » » 1-11-1983/87	100,125	» » » » 1- 9-1985/95	98,925
» » » » 1-12-1983/87	100,250	» » » » 1-10-1985/95	98,925
» » » » 1- 1-1984/88	100,325	» » » » 1-11-1985/95	98,975
» » » » 1- 2-1984/88	100,250	» » » » 1-12-1985/95	99,075
» » » » 1- 3-1984/88	100,275	» » » » 1- 1-1986/96	98,925
» » » » 1- 4-1984/88	100,325	» » » » 1- 2-1986/96	99,025
» » » » 1- 5-1984/88	100,350	» » » » 1- 3-1986/96	98,950
» » » » 1- 6-1984/88	100,375	» » » » 1- 4-1986/96	98,775
» » » » 1- 7-1983/88	101,375	» » » » 1- 5-1986/96	98,875
» » » » 1- 8-1983/88	101,375	» » » » 1- 6-1986/96	98,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,425	Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,250
» » » » 1-10-1983/88	101,725	» » » 12,50% 1- 2-1988	101,550
» » » » 15- 7-1985/90	99,150	» » » 12,00% 1- 3-1988	101,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,300	» » » 12,25% 1- 5-1988	102,125
» » » » 18- 9-1985/90	99,125	» » » 12,50% 1- 7-1988	102,675
» » » » 18-10-1985/90	99,275	» » » 12,50% 1-10-1988	102,600
» » » » 1-11-1983/90	103,825	» » » 12,50% 1-11-1988	102,775
» » » » 18-11-1985/90	99,750	» » » 12,50% 1- 1-1989	103 —
» » » » 1-12-1983/90	103,900	» » » 12,50% 1- 2-1989	103,300
» » » » 18-12-1985/90	100 —	» » » 12,50% 1- 3-1989	103,400
» » » » 1- 1-1984/91	103,825	» » » 12,00% 1- 4-1989	102,525
» » » » 17- 1-1986/91	99,300	» » » 10,50% 1- 5-1989	100,750
» » » » 1- 2-1984/91	103,925	» » » 12,50% 1- 1-1990	104,275
» » » » 18- 2-1986/91	99,325	» » » 12,50% 1- 2-1990	104,775
» » » » 1- 3-1984/91	102,850	» » » 12,50% 1- 3-1990	104,850
» » » » 18- 3-1986/91	99,400	» » » 12,00% 1- 4-1990	103,550
» » » » 1- 4-1984/91	102,850	» » » 10,50% 1- 5-1990	100,550
» » » » 1- 5-1984/91	102,850	» » » 10,00% 1- 6-1990	99,975
» » » » 1- 6-1984/91	102,950	» » » 9,50% 1- 7-1990	98,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,775	» » » 9,50% 1- 8-1990	98,20
» » » » 1- 8-1984/91	101,800	» » » 9,25% 1- 9-1990	97,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,825	» » » 9,25% 1-10-1990	95,575
» » » » 1-10-1984/91	101,750	» » » 9,25% 1-11-1990	95,725
» » » » 1-11-1984/91	101,900	» » » 12,50% 1- 3-1991	106,125
		» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,600
		Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,100
		» » » » 22-11-1982/89 13%	109,850
		» » » » 1983/90 11,50%	109,050
		» » » » 1984/91 11,25%	110,050
		» » » » 1984/92 10,50%	109,200
		» » » » 1985/93 9,60%	106 —
		» » » » 1985/93 9,75%	107,150
		» » » » 1985/93 9,00%	103,825
		» » » » 1985/93 8,75%	102,850
		» » » » 1986/94 8,75%	103,175
		» » » » 1986/94 6,90%	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 122

Corso dei cambi del 25 giugno 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1323 —	1323 —	1323,10	1323 —	1323 —	1323 —	1323 —	1323 —	1323 —	1323 —
Marco germanico	723,550	723,550	724,10	723,550	723,550	723,05	723,660	723,550	723,550	723,55
Franco francese	216,780	216,780	217 —	216,780	216,780	216,75	216,720	216,780	216,780	216,78
Fiorino olandese	642,770	642,770	643,30	642,770	642,770	642,78	642,800	642,770	642,770	642,77
Franco belga	34,899	34,899	34,92	34,899	34,899	34,89	34,900	34,899	34,899	34,89
Lira sterlina	2133,300	2133,300	2136 —	2133,300	2133,300	2133,65	2134 —	2133,300	2133,300	2133,30
Lira irlandese	1939 —	1939 —	1938,50	1939 —	1939 —	1938,37	1937,750	1939 —	1939 —	—
Corona danese	192,360	192,360	192,50	192,360	192,360	192,36	192,360	192,360	192,360	192,35
Dracma	9,646	9,646	9,65	9,646	—	—	9,649	9,646	9,646	—
E.C.U.	1500,750	1500,750	1500,75	1500,750	1500,750	1500,75	1500,750	1500,750	1500,750	1500,75
Dollaro canadese	993,250	993,250	994 —	993,250	993,250	993,25	993,250	993,250	993,250	993,25
Yen giapponese	9,060	9,060	9,06	9,060	9,060	9,06	9,070	9,060	9,060	9,06
Franco svizzero	871,450	871,450	872,60	871,450	871,450	871,57	871,700	871,450	871,450	871,45
Scellino austriaco	102,970	102,970	102,90	102,970	102,970	102,97	102,970	102,970	102,970	102,97
Corona norvegese	197,650	197,650	197,70	197,650	197,650	197,64	197,630	197,650	197,650	197,65
Corona svedese	207,480	207,480	207,50	207,480	207,480	207,49	207,500	207,480	207,480	207,48
FIM	297,850	297,850	298 —	297,850	297,850	297,87	297,900	297,850	297,850	—
Escudo portoghese	9,263	9,263	9,27	9,263	9,263	9,25	9,250	9,263	9,263	9,26
Peseta spagnola	10,486	10,486	10,49	10,486	10,486	10,48	10,484	10,486	10,486	10,48
Dollaro australiano	953 —	953 —	952 —	953 —	953 —	953 —	953 —	953 —	953 —	953 —

Dollaro canadese

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1987

Dollaro USA	1323 —	Lira irlandese	1938,375	Scellino austriaco	102,970
Marco germanico	723,605	Corona danese	192,360	Corona norvegese	197,640
Franco francese	216,750	Dracma	9,647	Corona svedese	207,490
Fiorino olandese	642,785	E.C.U.	1500,750	FIM	297,875
Franco belga	34,899	Dollaro canadese	993,250	Escudo portoghese	9,256
Lira sterlina	2133,650	Yen giapponese	9,065	Peseta spagnola	10,485
		Franco svizzero	871,575	Dollaro australiano	953 —

Media dei titoli del 25 giugno 1987

Rendita 5% 1935	93,500	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1984/91	101,100
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,100	» » » » 1- 1-1985/92	100,200
» 9% » » 1975-90	102 —	» » » » 1- 2-1985/92	99,100
» 9% » » 1976-91	102,300	» » » » 1- 2-1985/95	100,175
» 10% » » 1977-92	101,450	» » » » 1- 3-1985/95	96,925
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875	» » » » 1- 4-1985/95	96,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93 —	» » » » 1- 5-1985/95	96,925
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,750	» » » » 1- 6-1985/95	97,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,680	» » » » 1- 7-1985/95	99,225
» » » » EFIM 1-8-1988	101,400	» » » » 1- 8-1985/95	98,950
» » » » 1-11-1983/87	100,200	» » » » 1- 9-1985/95	98,925
» » » » 1-12-1983/87	100,300	» » » » 1-10-1985/95	98,875
» » » » 1- 1-1984/88	100,325	» » » » 1-11-1985/95	98,950
» » » » 1- 2-1984/88	100,250	» » » » 1-12-1985/95	99,025
» » » » 1- 3-1984/88	100,250	» » » » 1- 1-1986/96	98,850
» » » » 1- 4-1984/88	100,250	» » » » 1- 2-1986/96	98,950
» » » » 1- 5-1984/88	100,275	» » » » 1- 3-1986/96	98,900
» » » » 1- 6-1984/88	100,325	» » » » 1- 4-1986/96	98,750
» » » » 1- 7-1983/88	101,400	» » » » 1- 5-1986/96	98,850
» » » » 1- 8-1983/88	101,375	» » » » 1- 6-1986/96	98,950
» » » » 1- 9-1983/88	101,375	Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,150
» » » » 1-10-1983/88	101,800	» » » 12,50% 1- 2-1988	101,575
» » » » 15- 7-1985/90	99,075	» » » 12,00% 1- 3-1988	101,450
» » » » 16- 8-1985/90	99,275	» » » 12,25% 1- 5-1988	102,050
» » » » 18- 9-1985/90	99,200	» » » 12,50% 1- 7-1988	102,600
» » » » 18-10-1985/90	99,275	» » » 12,50% 1-10-1988	102,600
» » » » 1-11-1983/90	103,950	» » » 12,50% 1-11-1988	102,850
» » » » 18-11-1985/90	99,800	» » » 12,50% 1- 1-1989	103 —
» » » » 1-12-1983/90	103,925	» » » 12,50% 1- 2-1989	103,300
» » » » 18-12-1985/90	99,800	» » » 12,50% 1- 3-1989	103,300
» » » » 1- 1-1984/91	103,800	» » » 12,00% 1- 4-1989	102,525
» » » » 17- 1-1986/91	99,175	» » » 10,50% 1- 5-1989	100,750
» » » » 1- 2-1984/91	103,950	» » » 12,50% 1- 1-1990	104,375
» » » » 18- 2-1986/91	99,325	» » » 12,50% 1- 2-1990	104,600
» » » » 1- 3-1984-91	102,825	» » » 12,50% 1- 3-1990	104,700
» » » » 18- 3-1986/91	99,400	» » » 12,00% 1- 4-1990	103,500
» » » » 1- 4-1984/91	102,800	» » » 10,50% 1- 5-1990	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	102,850	» » » 10,00% 1- 6-1990	100,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,950	» » » 9,50% 1- 7-1990	98,400
» » » » 1- 7-1984/91	101,850	» » » 9,50% 1- 8-1990	98,125
» » » » 1- 8-1984/91	101,750	» » » 9,25% 1- 9-1990	97,500
» » » » 1- 9-1984/91	101,800	» » » 9,25% 1-10-1990	95,500
» » » » 1-10-1984/91	101,775	» » » 9,25% 1-11-1990	95,625
» » » » 1-11-1984/91	101,875	» » » 12,50% 1- 3-1991	106,075
		» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,475
		Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,950
		» » » » 22-11-1982/89 13%	109,800
		» » » » 1983/90 11,50%	109,075
		» » » » 1984/91 11,25%	110,025
		» » » » 1984/92 10,50%	109,180
		» » » » 1985/93 9,60%	106 —
		» » » » 1985/93 9,75%	107 —
		» » » » 1985/93 9,00%	103,825
		» » » » 1985/93 8,75%	102,775
		» » » » 1986/94 8,75%	103,200
		» » » » 1986/94 6,90%	95,880

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 123

Corso dei cambi del 26 giugno 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1322,700	1322,700	1323 —	1322,700	1322,700	1322,55	1323 —	1322,700	1322,700	1322,70
Marco germanico	724,500	724,500	724,40	724,500	724,500	724,47	724,450	724,500	724,500	724,50
Franco francese	217,210	217,210	217,20	217,210	217,210	217,20	217,190	217,210	217,210	217,21
Fiorino olandese	644,130	644,130	643,80	644,130	644,130	643,99	643,860	644,130	644,130	644,12
Franco belga	34,960	34,960	34,95	34,960	34,960	34,95	34,950	34,960	34,960	34,96
Lira sterlina	2136,500	2136,500	2139 —	2136,500	2136,500	2136,92	2137,350	2136,500	2136,500	2136,50
Lira irlandese	1942,300	1942,300	1941 —	1942,300	1942,300	1942,15	1942,010	1942,300	1942,300	—
Corona danese	191,800	191,800	191,75	191,800	191,800	191,79	191,790	191,800	191,800	191,80
Dracma	9,679	9,679	9,67	9,679	—	—	9,662	9,679	9,679	—
E.C.U.	1503,250	1503,250	1502,55	1503,250	1503,250	1503,18	1503,120	1503,250	1503,250	1503,25
Dollaro canadese	995,100	995,100	994 —	995,100	995,100	995,05	995 —	995,100	995,100	995,10
Yen giapponese	9,060	9,060	9,06	9,060	9,060	9,06	9,062	9,060	9,060	9,06
Franco svizzero	874,620	874,620	873,50	874,620	874,620	874,43	874,250	874,620	874,620	874,62
Scellino austriaco	103,136	103,136	103,05	103,136	103,136	103,14	103,158	103,136	103,136	103,12
Corona norvegese	197,840	197,840	197,80	197,840	197,840	197,92	198 —	197,840	197,840	197,84
Corona svedese	207,860	207,860	207,50	207,860	207,860	207,87	207,890	207,860	207,860	207,86
FIM	298,250	298,250	297,75	298,250	298,250	298,37	298,500	298,250	298,250	—
Escudo portoghese	9,270	9,270	9,27	9,270	9,270	9,33	9,400	9,270	9,270	9,27
Peseta spagnola	10,480	10,480	10,49	10,480	10,480	10,48	10,488	10,480	10,480	10,48
Dollaro australiano	953,100	953,100	952 —	953,100	953,100	952,80	952,500	953,100	953,100	953,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1987

Dollaro USA	1322,850	Lira irlandese	1942,155	Scellino austriaco	103,147
Marco germanico	724,475	Corona danese	191,795	Corona norvegese	197,920
Franco francese	217,200	Dracma	9,670	Corona svedese	207,875
Fiorino olandese	643,995	E.C.U.	1503,180	FIM	298,375
Franco belga	34,955	Dollaro canadese	995,050	Escudo portoghese	9,335
Lira sterlina	2136,925	Yen giapponese	9,061	Peseta spagnola	10,484
		Franco svizzero	874,435	Dollaro australiano	952,800

Media dei titoli del 26 giugno 1987

Rendita 5% 1935	93,500	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1984/91	100,975
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,100	» » » » 1- 1-1985/92	100,125
» 9% » » 1975-90	102 —	» » » » 1- 2-1985/92	99,050
» 9% » » 1976-91	102,300	» » » » 1- 2-1985/95	100,100
» 10% » » 1977-92	101,450	» » » » 1- 3-1985/95	96,775
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875	» » » » 1- 4-1985/95	96,900
» 10% Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	93 —	» » » » 1- 5-1985/95	96,850
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,750	» » » » 1- 6-1985/95	97,025
» » » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675	» » » » 1- 7-1985/95	99,175
» » » » EFIM 1-8-1988.	101,400	» » » » 1- 8-1985/95	98,850
» » » » 1-11-1983/87	100,150	» » » » 1- 9-1985/95	98,800
» » » » 1-12-1983/87	100,325	» » » » 1-10-1985/95	98,675
» » » » 1- 1-1984/88	100,325	» » » » 1-11-1985/95	98,700
» » » » 1- 2-1984/88	100,375	» » » » 1-12-1985/95	98,750
» » » » 1- 3-1984/88	100,225	» » » » 1- 1-1986/96	98,850
» » » » 1- 4-1984/88	100,400	» » » » 1- 2-1986/96	98,925
» » » » 1- 5-1984/88	100,150	» » » » 1- 3-1986/96	98,900
» » » » 1- 6-1984/88	100,425	» » » » 1- 4-1986/96	98,600
» » » » 1- 7-1983/88	101,275	» » » » 1- 5-1986/96	98,800
» » » » 1- 8-1983/88	101,275	» » » » 1- 6-1986/96	98,850
» » » » 1- 9-1983/88	101,325	Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,150
» » » » 1-10-1983/88	101,475	» » » » 12,50% 1- 2-1988	101,475
» » » » 15- 7-1985/90	99,150	» » » » 12,00% 1- 3-1988	101,450
» » » » 16- 8-1985/90	99,300	» » » » 12,25% 1- 5-1988	101,950
» » » » 18- 9-1985/90	99,100	» » » » 12,50% 1- 7-1988	102,700
» » » » 18-10-1985/90	99,275	» » » » 12,50% 1-10-1988	102,550
» » » » 1-11-1983/90	103,850	» » » » 12,50% 1-11-1988	102,725
» » » » 18-11-1985/90	99,625	» » » » 12,50% 1- 1-1989	102,925
» » » » 1-12-1983/90	103,975	» » » » 12,50% 1- 2-1989	103,200
» » » » 18-12-1985/90	99,800	» » » » 12,50% 1- 3-1989	103,100
» » » » 1- 1-1984/91	103,750	» » » » 12,00% 1- 4-1989	102,400
» » » » 17- 1-1986/91	99,225	» » » » 10,50% 1- 5-1989	100,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,900	» » » » 12,50% 1- 1-1990	104,200
» » » » 18- 2-1986/91	99,250	» » » » 12,50% 1- 2-1990	104,450
» » » » 1- 3-1984/91	102,825	» » » » 12,50% 1- 3-1990	104,450
» » » » 18- 3-1986/91	99,450	» » » » 12,00% 1- 4-1990	103,275
» » » » 1- 4-1984/91	102,850	» » » » 10,50% 1- 5-1990	100,375
» » » » 1- 5-1984/91	102,775	» » » » 10,00% 1- 6-1990	99,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,850	» » » » 9,50% 1- 7-1990	99,025
» » » » 1- 7-1984/91	101,825	» » » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » » 1- 8-1984/91	101,675	» » » » 9,25% 1- 9-1990	97,500
» » » » 1- 9-1984/91	101,775	» » » » 9,25% 1-10-1990	95,475
» » » » 1-10-1984/91	101,750	» » » » 9,25% 1-11-1990	95,625
» » » » 1-11-1984/91	101,850	» » » » 12,50% 1- 3-1991	106,050
		» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,475
		Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,850
		» » » » 22-11-1982/89 13%	109,800
		» » » » 1983/90 11,50%	109,050
		» » » » 1984/91 11,25%	110,025
		» » » » 1984/92 10,50%	109,225
		» » » » 1985/93 9,60%	106 —
		» » » » 1985/93 9,75%	107 —
		» » » » 1985/93 9,00%	103,825
		» » » » 1985/93 8,75%	102,975
		» » » » 1986/94 8,75%	103,050
		» » » » 1986/94 6,90%	96,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

C I R C O L A R I

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

CIRCOLARE 20 giugno 1987, n. 65/87.

Adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo alla CEE - Applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione ai cittadini del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

Agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione

All'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo

Agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

All'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione della regione Sicilia

e per conoscenza:

*Al Ministero degli affari esteri
D.G.E.A.S. - Uff. I
D.G.A.P. - Uff. VII*

Al Ministero dell'interno - Dipartimento P.S. - D.C.A.A.GG. - Servizio stranieri

Con legge 11 dicembre 1985, n. 775, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 28 dicembre 1985, è stato ratificato da parte dal nostro Paese il trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica firmato a Madrid e a Lisbona il 12 giugno 1985.

A seguito dell'avvenuto deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari, il trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 1986.

Da tale data nei confronti del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, quali membri della Comunità economica europea, trovano applicazione le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel trattato.

Per quanto in particolare riguarda le disposizioni del regolamento CEE n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, gli articoli 56 e 216 del trattato di adesione stabiliscono esplicitamente che le disposizioni stesse sono integralmente applicabili soltanto dal 1° gennaio 1993.

Fino a tale data è prevista tuttavia la possibilità di adottare un regime transitorio basato sulla facoltà attribuita agli Stati membri di mantenere o meno in vigore nei confronti dei cittadini spagnoli e portoghesi le norme nazionali che subordinano ad una preventiva autorizzazione la immigrazione straniera per motivi di lavoro.

Ai fini dell'uniforme esercizio di detta facoltà da parte degli Stati membri, i competenti organi della CEE hanno indicato linee di orientamento secondo le quali, mentre da un lato viene confermata la necessità di regolare — mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti per i lavoratori extracomunitari — l'ingresso dei cittadini spagnoli e portoghesi nei vari Paesi, viene, dall'altro, sottolineata l'opportunità di assicurare ai cittadini stessi che siano stati autorizzati a svolgere un'attività lavorativa subordinata la possibilità di fruire, limitatamente al territorio dello Stato membro ospitante, di un regime non discriminatorio rispetto agli altri lavoratori comunitari per quanto concerne l'occupazione, il trattamento economico e normativo.

In conformità agli orientamenti sopra delineati, ed alla luce delle nuove disposizioni di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e della circolare esplicativa n. 3/87 emanata da questo Ministero il 22 gennaio 1987, si impartiscono, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le seguenti istruzioni alle quali gli uffici in indirizzo dovranno attenersi, nel periodo transitorio, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'accesso ad un impiego in Italia dei cittadini spagnoli e portoghesi e dei loro familiari.

1. — Lavoratori spagnoli e portoghesi che al 1° gennaio 1986, data di entrata in vigore del trattato di adesione, erano entrati in Italia con regolare autorizzazione al lavoro rilasciata, prima della data stessa, sulla base delle disposizioni allora vigenti.

Tali lavoratori, in sostituzione del permesso di soggiorno, possono ottenere immediatamente, su domanda rivolta alla competente autorità di P.S., la carta di soggiorno.

Ai lavoratori in possesso di tale documento, gli uffici provinciali del lavoro, in sede di proroga o di rinnovo dell'autorizzazione al lavoro a suo tempo rilasciata con validità annuale, rilasceranno una autorizzazione a tempo indeterminato.

2. — Cittadini spagnoli e portoghesi che alla data del 27 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della legge n. 943/86) si trovavano già in Italia per motivi diversi da quelli di lavoro.

Nei confronti di tali cittadini si applicheranno integralmente le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e della circolare esplicativa n. 3/87 emanata da questo Ministero in materia di regolarizzazione delle situazioni pregresse.

3. — Cittadini spagnoli e portoghesi che *successivamente al 27 gennaio 1987* (data di entrata in vigore della legge n. 943/86) *intendono entrare in Italia per motivi di lavoro*.

Per tali cittadini troveranno applicazione le disposizioni dettate al punto 3.3.1. - Nuovi ingressi della circolare n. 3/87.

Resta inteso che gli stessi dovranno munirsi, prima del loro trasferimento in Italia, del visto di ingresso per motivi di lavoro che le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari potranno concedere soltanto a condizione che nei confronti dei cittadini stessi i competenti uffici provinciali del lavoro abbiano rilasciato l'autorizzazione al lavoro con l'osservanza delle procedure vigenti per i cittadini extracomunitari.

Con successiva apposita circolare che disciplinerà tutta la materia dei nuovi ingressi dei lavoratori subordinati stranieri extracomunitari verranno anche dettate le regole per la concreta applicazione a favore dei cittadini spagnoli e portoghesi del principio della «*priorità comunitaria*».

4. — Cittadini spagnoli e portoghesi che *entrati in Italia successivamente al 27 gennaio 1987* per motivi diversi da quello di lavoro.

Nei confronti di tali cittadini non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al lavoro.

5. — Risoluzione dei rapporti di lavoro cui si riferiscono le autorizzazioni rilasciate.

Alla risoluzione del rapporto di lavoro, i lavoratori muniti della «carta di soggiorno» potranno iscriversi nelle liste di collocamento e concorrere alla stregua di quelli nazionali e comunitari all'avviamento ad altra occupazione con l'osservanza delle procedure vigenti in materia di collocamento ordinario.

In tali liste potranno iscriversi anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data del primo rinnovo, a condizione che gli stessi siano in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura per il perfezionamento della pratica lavorativa.

6. — Libretto di lavoro.

I lavoratori spagnoli e portoghesi ai quali viene rilasciata *per la prima volta* l'autorizzazione al lavoro, sono tenuti a munirsi del libretto di lavoro rilasciato dall'Ispettorato del lavoro.

Alla risoluzione del rapporto di lavoro essi, se in possesso della «carta di soggiorno», dovranno munirsi, ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento, del libretto di lavoro rilasciato dall'amministrazione comunale del comune di residenza.

7. — Familiari dei lavoratori spagnoli e portoghesi.

I familiari dei lavoratori spagnoli e portoghesi acquisiscono immediatamente il diritto al ricongiungimento familiare sancito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1612/68.

Il loro accesso ad un lavoro subordinato viene tuttavia disciplinato in modo diverso dagli articoli 57 e 217 del trattato di adesione a seconda che essi:

a) alla data della firma del trattato (12 giugno 1985) risultino già regolarmente stabiliti con il lavoratore.

In questo caso gli stessi acquisiscono immediatamente il diritto di accesso ad un lavoro subordinato nell'ambito della «libera circolazione»;

b) si stabiliscono con il lavoratore successivamente alla data della firma del trattato.

In questo caso essi potranno beneficiare *progressivamente* del libero accesso al lavoro subordinato a condizione che:

— fino al 31 dicembre 1988: possano comprovare un soggiorno regolare di almeno tre anni;

— dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990: possano comprovare un soggiorno regolare di almeno diciotto mesi.

I familiari dei lavoratori spagnoli e portoghesi che non si trovino nelle condizioni di soggiorno predette possono accedere ad una occupazione secondo le procedure ed i criteri previsti per gli stranieri extracomunitari.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1612/68, le autorità competenti non possono vietare ai figli del lavoratore di un altro Stato membro che non soddisfino le condizioni minime di soggiorno di accedere ad una occupazione con contratto di apprendistato.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 i familiari dei lavoratori spagnoli e portoghesi acquisiscono il diritto di libero accesso al lavoro qualunque sia la durata del loro soggiorno.

Va precisato, infine, che, ai sensi dell'art. 11, del regolamento CEE n. 1612/68, le disposizioni predette si applicano al coniuge ed ai figli minori di 21 anni o a carico del lavoratore anche se non possiedono la cittadinanza spagnola e portoghese.

Acquisito il diritto all'accesso ad un impiego secondo i principi della libera circolazione, i familiari dei lavoratori spagnoli e portoghesi potranno iscriversi nelle liste di collocamento con l'osservanza delle disposizioni vigenti per i cittadini comunitari.

Il Ministro: GORRIERI

87A5487

CIRCOLARE 20 giugno 1987, n. 66/87.

Legge 30 dicembre 1986, n. 943, lavoratori extracomunitari immigrati - Rapporti di lavoro domestico instaurati all'estero.

Agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione

*Agli ispettorati provinciali del lavoro
All'assessorato al lavoro e alla previdenza sociale della regione Sicilia*

e per conoscenza:

All'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo

Agli uffici regionali del lavoro

Agli ispettorati regionali del lavoro

*Al Ministero degli affari esteri
D.G.A.P. Uff. VII
D.G.E.A.S. Uff. X*

Al Ministero dell'interno - Dipartimento P.S. D.C.A.A.GG. Servizio stranieri

In relazione ad analoga richiesta formulata da altre amministrazioni ed in attesa dell'emanazione delle direttive attuative di carattere generale della legge n. 943/86, è stata unanimemente riconosciuta la necessità di autorizzare la prosecuzione in Italia di rapporti di lavoro instaurati all'estero — con cittadini stranieri extracomunitari adibiti ai servizi domestici — da datori di lavoro italiani o stranieri che successivamente debbono trasferirsi in Italia.

Ciò, in considerazione della urgenza di consentire la prosecuzione nel nostro Paese di situazioni lavorative che il datore di lavoro ed il lavoratore hanno regolarmente costituito e consolidato all'estero e perciò meritevoli di tutela che verrebbero senza giustificato motivo interrotte per un fatto estraneo alla volontà delle parti interessate (quale il trasferimento in Italia del datore di lavoro) con notevole danno in specie per il lavoratore.

Pertanto, di intesa con il Ministero degli affari esteri e con quello dell'interno, si dispone la seguente procedura ai fini dell'ingresso in Italia dei cittadini extra-comunitari in parola e del rilascio dell'autorizzazione al lavoro per i rapporti di cui trattasi.

L'autorità diplomatico-consolare italiana competente territorialmente, al fine del rilascio del visto di ingresso specifico per lavoro domestico accerterà accuratamente:

a) che il datore di lavoro è stabilmente residente nel Paese extracomunitario, oppure ivi soggiornante per motivi diversi dal turismo; dette circostanze dovranno risultare da apposita dichiarazione delle autorità diplomatiche;

b) l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro domestico, intercorrente tra il datore di lavoro richiedente ed il lavoratore interessato; detto rapporto dovrà risultare costituito almeno dodici mesi prima della data di richiesta del visto d'ingresso in Italia ed a tale fine le autorità diplomatico-consolari dovranno rilasciare apposita dichiarazione, avvalendosi anche dei mezzi di prova offerti dalla legislazione sociale locale;

c) che il datore di lavoro ed il lavoratore stipulino, alla presenza delle citate autorità diplomatico-consolari, un contratto di lavoro domestico redatto in conformità al modello allegato.

Con tale contratto le parti si impegnano a continuare in Italia il rapporto di lavoro a tempo pieno e per una durata non inferiore ad un anno (salvo i casi di risoluzione anticipata per giusta causa) dalla data di ingresso in Italia del lavoratore interessato;

d) che sia esibita certificazione medica attestante la sana e robusta costituzione fisica del lavoratore e l'esenzione da malattie infettive, rilasciata da autorità sanitaria del luogo o, in assenza di questa, dal medico di fiducia della rappresentanza diplomatico-consolare.

Tutta la documentazione sopra descritta, corredata di traduzione in lingua italiana, dovrà essere vistata dalle predette rappresentanze che la consegneranno al datore di lavoro (od a persona dal medesimo delegata) il quale provvederà a farla pervenire, in duplice copia, contestualmente all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Div. II, indicando il proprio indirizzo in Italia.

Sulla base della citata documentazione questo Ministero esprimerà il proprio parere al citato ufficio provinciale perché rilasci automaticamente la prescritta autorizzazione al datore di lavoro, ovvero a persona da questi delegata, che la inoltrerà alla autorità provinciale di P.S. competente. Questa ultima, in assenza di elementi ostativi, apporrà in calce al provvedimento il prescritto nulla-osta provvisorio.

Il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata, ritirerà presso l'autorità provinciale di P.S. l'atto autorizzativo così perfezionato e lo trasmetterà alla rappresentanza diplomatico-consolare competente; quest'ultima, rilascerà al lavoratore il visto di ingresso lavorativo in Italia con la dicitura: «per continuazione rapporto di lavoro domestico in Italia presso il signor.....».

Il lavoratore, giunto in Italia dovrà, entro i termini indicati dalla normativa vigente, presentarsi all'autorità provinciale di P.S. territorialmente competente per ottenere il relativo permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere all'ispettorato provinciale del lavoro il libretto di lavoro o certificato sostitutivo di esso, esibendo, all'uopo, il suindicato permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Come previsto dalle precedenti circolari n. 3/1987 del 22 gennaio 1987 e n. 4407/IR/A-74 del 10 marzo 1987 codesti uffici inoltreranno copia dell'autorizzazione allo scrivente ed alla segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego.

Il Ministro: GORRIERI

ALLEGATO

In bollo da L. 3.000

CONTRATTO DI LAVORO

Il sottoscritto datore di lavoro.....
 nato a..... il
 di professione..... che risiede/ha risieduto
 in..... (Paese estero)

 (città) (via e numero civico)
 per motivi di..... e che ha avuto
 alle proprie dipendenze in detto Paese, quale addetto ai servizi domestici
 ...I... cittadini... extracomunitari... in appreso specificato dal
 a tutt'oggi (per un periodo non inferiore a dodici mesi) s'impegna a
 mantenere a tutto servizio in qualità di collaborat... familiare, presso la
 propria famiglia composta di n. membri complessivi, il sig.
 nat... a..... il
 di nazionalità attualmente residente in.....
 alle seguenti condizioni:

1) Il datore di lavoro assume a suo completo carico le spese
 per..... biglietti... di viaggio di venuta in Italia e nessuna trattenuta
 potrà essere operata a carico del lavoratore a titolo di parziale o totale
 rimborso delle predette spese di viaggio.

2) Le condizioni di lavoro normative e retributive non saranno
 inferiori a quelle previste, per i lavoratori italiani del settore, dalle leggi e
 dai contratti collettivi di lavoro.

In particolare:

a) il salario netto mensile è stabilito nella misura di
 L. salve le eventuali variazioni introdotte da norme di legge o
 dalla contrattazione collettiva nel corso del rapporto di lavoro;

b) il salario sarà corrisposto integralmente e direttamente al
 lavoratore in valuta italiana;

c) al lavoratore sarà assicurato un riposo settimanale di 24 ore
 consecutive da godersi la domenica, oppure in due mezze giornate di 12
 ore ciascuna, una delle quali coincidente con la domenica;

d) al lavoratore saranno garantiti:
 venti giorni completi e consecutivi di ferie retribuite per ogni
 anno di servizio;
 il trattamento previsto per festività infrasettimanali;
 la tredicesima mensilità o i ratei corrispondenti al periodo di
 servizio prestato;
 l'indennità di licenziamento o i ratei maturati all'atto della
 eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;

e) la durata normale dell'orario di lavoro è stabilita nella misura
 minima non inferiore a 40 ore settimanali con un massimo di 58 ore
 settimanali; il lavoratore ha diritto ad un riposo diurno non retribuito,
 normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore a due ore.

3) Il datore di lavoro s'impegna a presentare la prescritta
 denuncia all'INPS ed a versare i contributi previdenziali. Il lavoratore
 rimborserà al datore di lavoro la quota di contributi a proprio carico.

4) Il datore di lavoro non potrà trattenere il passaporto né il
 permesso di soggiorno che sono strettamente personali del lavoratore.

5) Il lavoratore s'impegna a prestare la propria attività alle
 dipendenze del datore di lavoro per tutta la durata del contratto durante
 la quale non potrà prestare servizio presso altre persone.

6) Il lavoratore s'impegna a fornire adeguata certificazione
 medica attestante la propria idoneità fisica allo svolgimento dell'attività
 lavorativa per la quale è assunto, nonché l'assenza di malattie infettive e
 contagiose mediante certificazione rilasciata dal medico di fiducia del
 consolato italiano o da ufficiale sanitario o da ente ospedaliero (se il
 lavoratore si trova in Italia). Dovrà inoltre, fornire idonea
 documentazione attestante buona condotta morale e civile se trovasi
 all'estero.

7) Il presente contratto non può avere durata inferiore ad un
 anno ed è prorogabile di anno in anno, ha effetto dalla data in cui il
 lavoratore, munito del permesso di soggiorno in Italia per motivi di
 lavoro, avrà assunto servizio presso il datore di lavoro.

8) Il lavoratore prende atto che, in caso di anticipata risoluzione
 del rapporto di lavoro per fatto a lui imputabile, dovrà immediatamente
 rientrare nel Paese di origine.

9) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si
 applicano le disposizioni di legge e quelle contenute nei contratti
 collettivi di categoria.

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione, di accettare e di
 impegnarsi a rispettare tutte le clausole contenute nel presente contratto
 e ad osservare tutte le altre disposizioni previste dalle leggi e dai contratti
 collettivi di lavoro.

Data,

Il datore di lavoro

Il lavoratore

Documento:

Documento:

Vidimazione (per autentica delle firme)

87A5488

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

**Diario delle prove scritte della sessione di esami per il
 conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle
 imposte dirette.**

Le prove scritte della sessione di esami per il conseguimento
 dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, indetto con
 decreto ministeriale del 6 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 10
 novembre 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16
 dicembre 1986, avranno luogo nei giorni 2 e 3 ottobre 1987, alle ore 8, a
 Roma, presso le sedi ed i locali seguenti:

per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D ed E,
 presso la sede del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

per i candidati il cui cognome inizia con le rimanenti lettere
 dell'alfabeto, presso la sede della Fiera di Roma, Centro economico
 operativo n. 2, con ingresso in via dei Georgofili, 7.

87A5623

UNIVERSITÀ DI PISA

**Diario delle prove d'esame del concorso pubblico
 a due posti di tecnico esecutivo**

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due
 posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di
 anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia
 dell'Università degli studi di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -
 serie generale - n. 231 del 4 ottobre 1987, si svolgeranno in Pisa, presso
 l'istituto stesso, via Roma n. 57, secondo il seguente calendario:

prima prova pratica: ore 9 del giorno 7 settembre 1987 (autopsia
 con eviscerazione e ricomposizione della salma).

In caso di indisponibilità della salma il giorno stabilito, i candidati
 si intendono riconvocati ogni mattino seguente, alla stessa ora;

seconda prova pratica: ore 9 del giorno 10 settembre 1987
 (preparazione di pezzi anatomici per la didattica e il museo - apertura e
 taglio degli organi per la dimostrazione di strutture e lesioni).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
 concorso suddetto, sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti
 di uno dei documenti di riconoscimento, previsti dall'art. 6 del bando di
 concorso.

87A5350

REGIONE PIEMONTE**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di assistente medico di cardiologia;
 un posto di assistente medico di urologia;
 tre posti di assistente medico di medicina generale;
 due posti di chimico collaboratore;
 due posti di assistente tecnico - perito chimico;
 venti posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A5606

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di operatore tecnico coordinatore - conduttore generatori a vapore;
 un posto di operatore tecnico coordinatore - idraulico;
 un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

87A5601

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia medica - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia medica - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

87A5610

REGIONE LOMBARDIA**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
 due posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Morbegno (Sondrio).

87A5607

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**Concorso ad un posto di primario del servizio di chimica e microscopia clinica presso l'unità sanitaria locale n. 11**

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di chimica e microscopia clinica presso l'unità sanitaria locale n. 11 per lo stabilimento ospedaliero di Pordenone.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 69 dell'11 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pordenone.

87A5636

REGIONE VENETO**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario;
 diciassette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale a metà tempo (part-time).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 5 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

87A5639

REGIONE LIGURIA**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

- un posto di psicologo collaboratore;
- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ventimiglia (Imperia).

87A5612

REGIONE TOSCANA**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

- un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;
- un posto di chimico collaboratore;
- un posto di operatore professionale collaboratore perito minerario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 25 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. amministrazione del personale settore concorsi dell'U.S.L. in Viareggio (Lucca).

87A5605

REGIONE UMBRIA**Pubblica selezione, per chiamata diretta, a due posti di operatore tecnico - portiere centralinista, presso l'unità sanitaria locale n. 8.**

È indetta pubblica selezione per l'assunzione, per chiamata diretta, a due posti di operatore tecnico portiere centralinista, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale della pubblica selezione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

87A5611

REGIONE ABRUZZO**Concorso a tre posti di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 13**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 30 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. in Sulmona (L'Aquila).

87A5613

REGIONE PUGLIA**Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/13**

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/13, a:

- un posto di aiuto di pronto soccorso;
- un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 109 dell'11 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'U.S.L. in Triggiano (Bari).

87A5608

**ISTITUTO «GIANNINA GASLINI»
DI GENOVA-QUARTO****Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 22 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

87A5596

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 giugno 1987, concernente: «Termini e modalità per la dichiarazione, ai fini del prelievo di corresponsabilità, delle scorte di cereali di vecchio raccolto detenute dai primi acquirenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 27, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... e diminuite dei cereali trasformati o esportati fra il 1° ed il 30 giugno 1987 ...», leggasi: «... e diminuite dei cereali trasformati o venduti sul mercato comunitario o all'esportazione tra il 1° ed il 30 giugno 1987».

87A5649

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale concernente l'approvazione del programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate. (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... biblioteche avanzate ...», leggasi: «... biotecnologie avanzate ...».

87A5650

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ TERAMO
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
G.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILIANI MARIO
Corso Mazzini, 35
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAMI DUE
Via XXI Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 153
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

- ◇ PESARO
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 85
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 125
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 339/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalibè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tiliis, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio giornaliero N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221